

Novità fiscali dell'1 giugno 2010: manovra: Napolitano firma il decreto legge; pronte le specifiche tecniche per gli studi di settore; approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni; esonero da IRAP per autonomi ed agenti; deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dell'IVA non detratta su spese alberghiere e di ristoro; processo tributario: liti fiscali chiuse in quattro mesi; INPS: doppia iscrizione previdenziale per soci lavoratori ed amministratori di S.r.l.; prestiti agevolati concessi ai dipendentinca; operatori congressuali in appalto: possibile emettere la fattura tutto compreso; bandi di gara delle PA e disciplina dei ritardi di pagamento

Publicato il 1 giugno 2010

manovra: Napolitano firma il decreto legge; pronte le specifiche tecniche per gli studi di settore; approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni; esonero da IRAP per autonomi ed agenti; deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dell'IVA non detratta su spese alberghiere e di ristoro; processo tributario: liti fiscali chiuse in quattro mesi; INPS: doppia iscrizione previdenziale per soci lavoratori ed amministratori di S.r.l.; prestiti agevolati concessi ai dipendentinca; operatori congressuali in appalto: possibile emettere la fattura tutto compreso; bandi di gara delle PA e disciplina dei ritardi di pagamento

**Indice:**

**1) Pronte le specifiche tecniche per gli studi di settore**

**2) Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni:  
Circolare integrativa del Territorio**

**3) Esonero da Irap per autonomi ed agenti: Autonoma organizzazione in primo piano**

**4) Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dell'IVA non detratta su  
spese alberghiere e di ristoro**

**5) Manovra: Napolitano firma il decreto legge**

**6) Processo tributario: Liti fiscali chiuse in quattro mesi**

**7) Inps: Doppia iscrizione previdenziale per soci lavoratori ed amministratori di S.r.l.**

**8) Prestiti agevolati concessi ai dipendenti: Non rileva la scelta della banca**

**9) Operatori congressuali in appalto: E' possibile emettere la fattura tutto compreso,  
deduzioni senza limiti**

**10) Bandi di gara delle PA e disciplina dei ritardi di pagamento: Chiarimenti del  
Consiglio di Stato**

## **1) Pronte le specifiche tecniche per gli studi di settore**

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2010.

Un provvedimento ha stabilito le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2009 e che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2010.

**(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, Prot. n. 2010/85015)**

## **2) Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni: Circolare integrativa del Territorio**

In merito al nuovo sistema di aggiornamento del Catasto dei terreni, sono state definite le modalità (ed i tempi) per il rilascio degli estratti di mappa digitali da parte degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e per l'approvazione degli atti di

aggiornamento ancora non trattati in automatico. Infatti, **l’Agenzia del Territorio con la circolare n. 1 del 28 maggio 2010**, relativa all’approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario mediante l’ausilio della procedura Pregeo 10, ha integrato la precedente circolare n. 3 del 16 ottobre 2010.

### **Procedura Pregeo 10**

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 1° ottobre 2009 ha approvato la procedura Pregeo 10 per la presentazione, su tutto il territorio nazionale, degli atti di aggiornamento geometrico.

L’art. 4 di tale Provvedimento ha introdotto, a partire dal **1° giugno 2010**, l’obbligo della predisposizione degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni in

conformità alla stessa procedura e l’utilizzo di estratti di mappa rilasciati dall’Ufficio.

La precedente circolare n. 3 del 16 ottobre 2009 era stata emanata per diffondere le disposizioni operative per la gestione degli atti di aggiornamento predisposti con l’ausilio della procedura Pregeo 10, adesso con la neo circolare

n. 1/2010 sono state fornite ulteriori chiarimenti utili alla corretta applicazione delle disposizioni già impartite e le integrazioni necessarie, anche nelle more dell’implementazione di nuove funzionalità della procedura Pregeo 10 e della infrastruttura per la trasmissione telematica SISTER.

### **Obbligatorietà dell'utilizzo della procedura di approvazione automatica**

Se, dal 1° giugno 2010, il tecnico presenta un atto di aggiornamento predisposto per l'approvazione tradizionale e tale atto rientra nella casistica codificata nell'Allegato n. 2 alla Circolare n. 3 del 2009, l'atto di aggiornamento viene "sospeso" se presentato, e già protocollato, in front-office, oppure "respinto" con la motivazione "inidoneo per l'approvazione" se presentato in modalità telematica; tale atto dovrà essere ripresentato utilizzando la tipologia appropriata.

### **Gestione degli atti di aggiornamento redatti su estratti di mappa rilasciati nel vecchio formato prima della data del 1° giugno 2010**

A partire dal 1° giugno 2010 gli estratti di mappa saranno rilasciati dall'Ufficio esclusivamente nel nuovo formato.

Gli estratti di mappa rilasciati nel formato tradizionale in data anteriore al 1° giugno 2010 ed ancora in corso di validità, potranno essere utilizzati per la predisposizione degli atti di aggiornamento fino alla loro scadenza, pur se tale circostanza non consente l'approvazione e l'aggiornamento automatico delle banche dati.

Gli atti di aggiornamento redatti su estratti di mappa allestiti dal professionista e presentati all'Ufficio entro il 31 maggio 2010, saranno indirizzati dalla procedura informatica al personale tecnico dell'Ufficio per la trattazione secondo le modalità tradizionali.

Ciò vale anche nel caso di atti di aggiornamento ripresentati presso l'Ufficio a seguito

di eventuale sospensione.

### **Atti di aggiornamento approvati e registrati in automatico e successivamente annullati dall'Ufficio**

Ad integrazione di quanto indicato nel secondo punto elenco del capitolo 8 della circolare n. 3 del 2009, l'Agenzia ora dispone che, qualora un atto di aggiornamento risulti incompleto o non correttamente redatto, ma ha superato i controlli automatici per cause imputabili alla procedura ed è stato comunque approvato e registrato, il tecnico redattore dovrà presentare un nuovo atto di aggiornamento. Peraltro, l'atto di aggiornamento in sostituzione di quello errato sarà presentato senza il pagamento di ulteriori tributi.

Anche l'estratto di mappa, necessario per la redazione dell'atto di aggiornamento a rettifica del precedente, verrà rilasciato senza il pagamento di ulteriori tributi.

### **3) Esonero da Irap per autonomi ed agenti: Autonoma organizzazione in primo piano**

L'esistenza di un'attività autonomamente organizzata va valutata caso per caso per stabilire se sono soggetti ad Irap i medici generici convenzionati col Ssn ed i lavoratori autonomi che svolgono attività ausiliarie del commercio, come gli agenti e i promotori

finanziari.

L'Agenzia delle Entrate, la **circolare n. 28/E del 28 maggio 2010**, rifacendosi a quanto espresso di recente dalla Corte di Cassazione, ha fornito nuove istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

### **Ausiliari del commercio, niente Irap senza organizzazione**

L'Agenzia delle Entrate, alla luce di quattro sentenze emesse dalla Suprema Corte nel 2009, ha, quindi, ammesso che le attività ausiliarie del commercio, come quelle svolte, ad esempio, da agenti e promotori finanziari, possono essere esercitate senza organizzazione di capitali o lavoro altrui, e, pertanto, sono escluse dall'Irap. Al contrario, l'imposta è dovuta in presenza di un'autonoma organizzazione.

### **Valutazione caso per caso anche per i medici**

Valutazione caso per caso anche per i medici di medicina generale convenzionati col Servizio sanitario nazionale, per i quali la prova dell'autonoma organizzazione non può consistere nella semplice disponibilità dello studio attrezzato e nell'uso delle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione.

Infatti, l'esistenza dell'autonoma organizzazione dipende dalla presenza di elementi che superano lo standard indicato dalla convenzione col Ssn e che devono essere esaminati volta per volta.

### **Autonoma organizzazione: La prova anche in contenzioso**

La circolare ha, infine, precisato che i contribuenti possono far valere l'assenza di autonoma organizzazione anche in caso di contestazione del mancato versamento dell'Irap indicata in dichiarazione.

#### **4) Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dell'IVA non detratta su spese alberghiere e di ristoro**

relativa a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande”.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 ha modificato il proprio indirizzo, espresso con la precedente circolare n. 6/E del 3 marzo 2010 riguardo la deducibilità, ai fini delle imposte dirette e IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, a seguito della modifica del regime fiscale recata dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tra l'altro, nella predetta circolare venne precisato che l'IVA relativa a spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detraibile per mancanza della fattura, non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.



Con la circolare n. 25/E del 2010 l'Agenzia ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla rilevanza reddituale dell'IVA non detratta sulle prestazioni suddette, con particolare riguardo all'inerenza di detto costo all'attività esercitata.

Come è noto, con la modifica apportata dalle disposizioni sopra citate all'art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, è stata eliminata, a partire dal 1° settembre 2008, la previsione di indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, l'IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile, secondo le regole dettate dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, garantendo, così, con il meccanismo della detrazione, anche in relazione ai servizi in argomento, il principio della neutralità proprio dell'IVA.

Ai fini reddituali l'IVA rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva della detraibilità.

Poiché, per quanto concerne l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, detta limitazione è venuta meno a seguito del mutato quadro normativo, conseguentemente, l'IVA pagata in relazione a tali servizi è detraibile secondo i principi generali, vale a dire nella misura in cui i servizi stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto alla detrazione e siano documentati con fattura.

Al riguardo ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione;

detto obbligo, infatti, sussiste soltanto per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

L'indetraibilità dell'IVA relativa a dette spese potrebbe, dunque, derivare, tra l'altro, dalla mancata richiesta della fattura da parte dell'impresa ovvero del professionista.

In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, quindi, mediante documenti che non consentono l'esercizio della detrazione in quanto privi dell'evidenziazione dell'IVA relativa a dette prestazioni.

In tal senso l'Agenzia delle entrate, con la circolare 3 marzo 2009, n. 6 ha precisato che l'IVA non detratta in seguito ad una valutazione discrezionale del contribuente non può costituire un costo inerente e, quindi, deducibile dal reddito e con la risoluzione 31 marzo 2009, n. 84, chiarì che detto principio deve essere applicato anche ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.

Le considerazioni svolte nei richiamati documenti di prassi, afferma ora l'Agenzia delle entrate, - in merito al carattere non inerente del costo rappresentato dall'IVA detraibile ma non detratta per effetto della mancata richiesta della fattura - possono subire, tuttavia, un'eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale.

L'imprenditore e il professionista, afferma l'Agenzia nella Circolare n. 25/E del 2010, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni

alberghiere e di ristorazione - sempreché non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa - e, quindi, di non detrarre l'IVA assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile.

In tal caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

In conclusione, afferma adesso l'Agenzia delle entrate, in mancanza delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito - come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l'acquisto delle prestazioni medesime - l'IVA non detratta, sempreché la stessa presenti la natura di "costo inerente" all'attività nel senso anzidetto.

La limitazione al 75% della deducibilità delle spese relative alle prestazioni in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR, come modificato dall'art. 83, comma 28-quater, del D.L. n. 112 del 2008, sarà, quindi, riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato dell'IVA non detratta.

L'IVA non detratta, prosegue la circolare n. 25/E del 2010, relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all'imposta.

Diversamente, non può costituire un costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'IVA documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

**(Lega Italiana Calcio Professionistico, circolare n. 88 del 27 maggio 2010)**

**5) Manovra: Napolitano firma il decreto legge**

Il testo in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del Decreto Legge contenente la manovra economica che era stato approvato dal consiglio dei ministri il 25 maggio 2010 e consegnato al Quirinale sabato 29.

In seguito alla richiesta di approfondire e verificare alcune parti, il governo aveva inviato il 30 maggio scorso al presidente della Repubblica una versione in parte modificata.

Il capo dello Stato ha verificato e firmato il provvedimento. Le misure previste entreranno in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in giornata.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha quindi emanato il decreto-legge recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" nel testo definitivo trasmesso ieri sera dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri.

Lo ha reso noto un comunicato dell'Ufficio Stampa del Quirinale.

**(Ansa, nota del 31 maggio 2010)**

## **6) Processo tributario: Liti fiscali chiuse in quattro mesi**

Con la pausa feriale i 90 giorni fissati dalla norma scadranno il 9 ottobre.

La legge di conversione n. 73/2010 del decreto incentivi (D.L. n. 40/2010) ha aperto la possibilità di definire le liti pendenti in Cassazione e in Commissione Tributaria Centrale a condizione che siano trascorsi dieci anni da quando i relativi ricorsi sono stati scritti a ruolo in primo grado e che il fisco sia stato soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Per le liti in Cassazione, come prevede il comma 2-bis dell'art. 3 del decreto approvato, l'istanza può essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della conversione, ovvero lo scorso 26 maggio.

Termine che calcolando la sospensione feriale, dovrebbe scadere il prossimo 9 ottobre.

La via d'uscita dalle liti viene motivata con la necessità di rispettare una durata ragionevole dei processi prevista dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà.

### **7) Inps: Doppia iscrizione previdenziale per soci lavoratori ed amministratori di S.r.l.**

La manovra correttiva sancisce l'obbligo di doppia iscrizione: La contribuzione basata sull'attività prevalente non vale per la Gestione separata.

Infatti, tra le disposizioni di carattere previdenziale contenute nella bozza di D.L. approvata dal Consiglio dei Ministri il 25 maggio 2010 vi fa parte l'art. 12 comma 11, recante una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della L. 662/96, in base alla quale tale comma si interpreta nel senso che *“le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS”*.

Restano, pertanto, esclusi dall'ambito applicativo di tale principio i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (collaboratori coordinati e continuativi quali gli

amministratori di società, lavoratori a progetto, professionisti senza Cassa, ecc.).

Nell'ambito della "manovra correttiva", risulterebbe, dunque, trovare soluzione definitiva l'annosa questione dell'individuazione degli obblighi contributivi facenti capo ai soci lavoratori di srl commerciale che, al contempo, siano anche amministratori.

#### **8) Prestiti agevolati concessi ai dipendenti: Non rileva la scelta della banca**

La scelta della banca non rileva sul contributo in conto interessi concesso dall'azienda sui mutui dei lavoratori.

Gli interessi sui prestiti concessi dall'azienda ai propri dipendenti concorrono alla formazione del reddito per il 50% della differenza tra il tasso di sconto annuale e quello applicato sugli interessi stessi, anche se è il lavoratore a indicare l'istituto di credito.

Lo ha precisato la **risoluzione n. 46/E del 28 maggio 2010** con cui **l'Agenzia delle Entrate** ha trattato la fattispecie dell'applicabilità del beneficio fiscale ai prestiti aziendali.

L'art. 51 del Tuir, infatti, nel comma 4, lettera b), prevede che, in caso di concessione

di prestiti, si calcola, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, *“il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”*.

Nel caso di specie, l'azienda ha lasciato al dipendente la scelta della banca di fiducia presso cui contrarre il mutuo e ha, poi, provveduto all'erogazione di un contributo in conto interessi direttamente sul conto del lavoratore.

Su tale operazione è stato chiesto se l'agevolazione citata si applica anche alla somma devoluta dall'azienda al proprio dipendente, a copertura di una quota degli interessi maturati.

Nella suddetta operazione, il datore di lavoro assegna la quota sul conto del dipendente destinato al pagamento del mutuo; questa è accreditata sulla base delle scadenze previste nel piano di ammortamento; la banca rilascia attestazione della regolarità dei pagamenti a conferma che le somme erogate sono state utilizzate a copertura degli oneri maturati.

Da tale modalità di accreditamento, l'Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che il contributo aziendale non entra di fatto nella disponibilità del dipendente e che pertanto può beneficiare dell'agevolazione fiscale concorrendo alla formazione del reddito in base al criterio previsto dall'art. 51, comma 4 del Tuir.

L'azienda, poi, dovrà provvedere ad annotare l'importo del contributo nel modello 770 (codice AH).



Infine, il dipendente che ha stipulato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, può beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi, per la quota effettivamente rimasta a suo carico.

### **9) Operatori congressuali in appalto: E' possibile emettere la fattura tutto compreso, deduzioni senza limiti**

Il committente dovrà poi procurarsi la documentazione di dettaglio delle spese alberghiere e di ristorazione.

L'operatore congressuale può fatturare il corrispettivo totale, senza la separata indicazione delle spese alberghiere e di ristorazione, nel caso l'indicazione dettagliata delle singole voci risulti incompatibile con la modalità organizzativa dell'evento (come, ad esempio, nelle ipotesi di affidamento in appalto dell'organizzazione del convegno, con corrispettivo determinato forfetariamente).

E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E del 28 maggio 2010.

Tale documento di prassi ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica con cui erano stati evidenziati dei "profili di criticità", relativi al trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l'acquisto di servizi vitto e alloggio,

alla luce della modifica normativa intervenuta nel 2008, per effetto della quale è stata eliminata la previsione di “indetraibilità oggettiva” dell’Iva pagata sui costi in questione.

L’Agenzia delle Entrate ha comunque messo in risalto come la separata indicazione in fattura sia comunque, in generale valida ed attuale, dal momento che la citata eliminazione della indetraibilità oggettiva dell’Iva è stata accompagnata all’introduzione di un limite alla deducibilità del costo del servizio dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (75% dell’importo).

La separata evidenziazione in fattura dei corrispettivi per i servizi alberghieri e di ristorazione risponde proprio a tale esigenza.

Tuttavia, come anticipato, quando ciò risulti di difficile attuazione, l’operatore congressuale può esprimere in fattura il corrispettivo unitario, assoggettandolo ad aliquota Iva ordinaria.

In questo caso, sarà onere del committente procurarsi idonea documentazione da cui evincere il dettaglio delle spese, a ai fini della corretta deduzione dal proprio reddito.

La risoluzione ha, infine, fornito un’ulteriore precisazione: Il limite alla deducibilità dal reddito non trova applicazione per gli operatori congressuali, la cui attività è caratterizzata proprio dalla fornitura ai propri clienti di servizi comprensivi di prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Viene così confermato il principio in base al quale il limite non opera per i casi in cui il

principio dell'inerenza non è contestabile al contribuente.

## **10) Bandi di gara delle PA e disciplina dei ritardi di pagamento: Chiarimenti del Consiglio di Stato**

La Circolare Assonime n. 19 del 2010 ha illustrato una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 469/2010) in tema di applicazione della disciplina dei ritardi di pagamento ai bandi di gara delle pubbliche amministrazioni.

In particolare si fa riferimento all'inserimento in un bando, in modo unilaterale da parte di una PA, di clausole sul termine di pagamento e sulle conseguenze del ritardato pagamento difformi da quelle previste dal decreto legislativo n. 231/2002 (articoli 4 e 5).

Secondo un orientamento ormai consolidato, le amministrazioni non possono inserire nei bandi termini superiori o tassi di interesse difformi da quelli previsti dalla normativa: è infatti possibile derogare alle condizioni di legge solo attraverso un accordo tra le parti e non per atto unilaterale.

Il Consiglio di Stato spiega i motivi per cui clausole inserite unilateralmente dalle pubbliche amministrazioni possono essere ritenute inique ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 e chiarisce che le associazioni di categoria sono legittimate ad

agire a tutela degli interessi collettivi per ottenere l'inibitoria e l'accertamento della grave iniquità delle condizioni generali contenute nel bando di gara.

**(Assonime, nota del 31 maggio 2010)**

**Vincenzo D'Andò**